

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 settembre 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste**

DECRETO 27 agosto 2025.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna». (25A04820).....

Pag. 1

Ministero dell'interno

DECRETO 14 agosto 2025.

Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. (25A04809).....

Pag. 5

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ferro come derisomaltosio ferrico, «Monofer-ric». (25A04800).....

Pag. 8

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rotigotina Luye». (25A04823).....

Pag. 8

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (25A04851).....

Pag. 9



Cassa depositi e prestiti S.p.a.

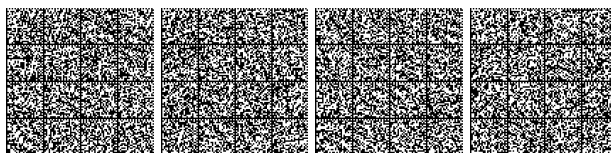
Avviso relativo agli indici concernenti buoni
fruttiferi postali (25A04846) Pag. 9

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Con-
solato onorario in Tangeri (Marocco) (25A04824) Pag. 10

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

Comunicato concernente il decreto 2 luglio
2025, di individuazione delle economie utilizzabili
a seguito delle cessazioni dal servizio del personale
ispettivo dell'Inps, a decorrere dal 1° gennaio 2017
e fino al 31 dicembre 2023. (25A04821). Pag. 10



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 27 agosto 2025.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025 n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione del 25 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 26 agosto 2003 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna»;

Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio per la tutela del ficodindia dell'Etna DOP, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna»;



Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 170 del 24 luglio 2025, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 170 del 24 luglio 2025.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna» figura all'allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 27 agosto 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE PROTETTA «FICODINDIA DELL'ETNA»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna» è riservata ai frutti del Ficodindia che devono rispondere alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2024/1143 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Le cultivar della «*Opuntia ficus-indica*» dell'area considerata sono: Gialla detta anche «Sulfarina» o «Nostrale», Rossa detta anche «Sanguigna», Bianca detta anche «Muscareda» o «Sciannarina». È ammessa una percentuale non superiore al 5% di altri ecotipi. Sono considerati varianti di pregio le selezioni «Trunzara» o «Pannittera», delle cultivar Bianca, Rossa e Gialla.

I frutti vengono distinti in ordine al periodo di maturazione:

«Agostani» o «Latini» (primo fiore);

«Scozzolati» (seconda fioritura).

Cultivar: Gialla, Rossa, Bianca.

I «Fichidindia dell'Etna» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle comuni norme di qualità e alle seguenti caratteristiche:

Peso frutto: non inferiore a 90 g;

Percentuale di polpa non inferiore al 60% del peso fresco dell'intero frutto;

Frutti esenti da malformazioni;

Colore e forma, caratteristici della cultivar (sono ammessi frutti raccolti nella fase di invaiatura);

Grado rifrattrometrico non inferiore al 11%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del «Ficodindia dell'Etna», che va dai 150 ai 750 m. s.l.m., ricade nel territorio dei Comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Ragalna, Camporotondo, Belpasso e Paternò. In particolare i confini sono così individuati:

BRONTE: ad ovest lungo il fiume Simeto, a nord con la strada Bronte-Cesarò, ad est con la quota 750 m. s.l.m., a sud con il territorio del Comune di Adrano;

ADRANO: ad ovest lungo il fiume Simeto, a nord con il territorio del Comune di Bronte, ad est con la quota 750 m. s.l.m. ed il territorio del Comune di Biancavilla, a sud con il territorio del Comune di Biancavilla;

BIANCA VILLA: ad ovest lungo il fiume Simeto ed il territorio del Comune di Adrano, a nord con il territorio del Comune di Adrano e la quota 750 m. s.l.m., ad est con il Comune di S. Maria di Licodia, a sud lungo il fiume Simeto;

SANTA MARIA DI LICODIA: ad ovest con il Comune di Biancavilla, a nord con la quota 750 m. s.l.m. e il territorio del Comune di Ragalna, a est con il Comune di Ragalna, a sud con la strada SS 575 (Schettino) ed il territorio del Comune di Paternò;

RAGALNA: ad ovest con il territorio di S. Maria di Licodia, a nord con la strada Nicolosi-Ragalna, ad est con il territorio del Comune di Belpasso, a sud con il territorio del Comune di Paternò;

PATERNÒ: ad ovest lungo la SP 137 fino al Simeto e lungo la strada Rocca di Pietralunga e di Contrada Buffa sino alla SS 575, a nord con il territorio dei Comuni di S. Maria di Licodia e Ragalna, ad est con il territorio del Comune di Belpasso, a sud con la strada ferrata Circumetnea;

BELPASSO: ad ovest con i Comuni di Ragalna e Paternò, a nord con la strada Nicolosi-Ragalna, ad est con la strada Belpasso-Etna e Belpasso-Camporotondo sino al confine del territorio comunale, a sud con il confine del territorio comunale lungo la strada Camporotondo-Valcorrente SS. 121;

CAMPOROTONDO ETNEO: ad ovest con il territorio del Comune di Belpasso e la lava del 1669, a nord con il centro abitato, ad est con la strada Camporotondo-Misterbianco fino al bivio per Piano Tavola e alla SS 121.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confe-



zionatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

(Terreni)

I terreni, di origine vulcanica o no, destinati alla coltura, dovranno essere ubicati nella zona di produzione di cui al precedente Art. 3 e possedere i seguenti requisiti:

tessitura media o grossolana per evitare ristagni d'acqua (è ammessa la presenza di roccia affiorante).

(Preparazione dei terreni)

Nei nuovi impianti, nella preparazione dei terreni, devono essere previsti il livellamento delle superfici, per facilitare il drenaggio delle acque, le operazioni colturali e le concimazioni.

(Impianti)

Gli impianti possono essere sia specializzati che consociati e la densità di piantagione massima ammessa, in dipendenza della tipologia di impianto, è di 600 piante per ettaro per un massimo di 35 tonnellate di prodotto ad ettaro.

In abbinamento alle forme libere di allevamento delle piante («vaso libero» o «a cespuglio»), è ammesso altro tipo di allevamento, per agevolare la raccolta e le operazioni colturali.

I sestii di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali.

Sono consentite negli impianti, a sostegno del nuovo flusso vegeto - produttivo, le operazioni di concimazione, di irrigazione dopo la «scozzolatura» (che consiste nell'asportare fiori, frutticini appena allegati e giovani cladodi).

(Tecniche colturali)

Le tecniche colturali del terreno non devono danneggiare l'apparato radicale delle piante che si espande in superficie.

La scozzolatura viene eseguita da maggio a giugno, in relazione alle zone di produzione e alle condizioni climatiche.

(Raccolta)

Le operazioni di raccolta, in relazione alle zone di produzione e all'andamento climatico, si svolgono da agosto per i frutti di prima fioritura («Agostani»), da settembre a dicembre per i frutti di seconda fioritura («Scozzolati» o «Bastardoni»).

I frutti dopo la raccolta devono essere immagazzinati in locali idonei ventilati e asciutti. Successivamente il prodotto può essere frigoconservato. Le operazioni di raccolta vanno iniziate all'invasatura eseguendo il prelievo in modo tale che una sottile porzione di cladodio rimanga alla base del frutto. Successivamente alla raccolta i frutti debbono essere sottoposti al processo di despinatura, per essere commercializzati con la qualifica di despinati.

(Immagazzinamento e lavorazione)

Le operazioni di immagazzinamento e prima lavorazione, per l'acquisizione delle caratteristiche organolettiche previste per l'immissione al consumo di cui al successivo art. 5, devono essere effettuate esclusivamente nel territorio ricadente nell'area delimitata con il presente disciplinare. Le tecnologie di gestione post - raccolta prevedono l'omogeneità del prodotto e la despinatura.

Art. 6.

Legame

Lo storico Denis Mark Smith in *History of Sicily - Medieval Sicily* 800 - 1713: «alla fine del sedicesimo secolo in Sicilia, gli Spagnoli introdussero alcune nuove e importanti piante come il pomodoro dal Perù, mais e tabacco dal Messico. Quello più comunemente usato era

il ficodindia proveniente dall'America Tropicale (Indie occidentali, secondo C. Colombo). I fichidindia (Indian fig. - prickly pear cactus) trasformeranno le campagne della Sicilia, capaci di sopportare lunghe siccità e di propagarsi facilmente nelle spaccature delle rocce, infatti venivano di proposito piantati per frantumare la lava nei fertili pendii del monte Etna. Questa ammirevole pianta a siepi con i suoi frutti ha contribuito alla dieta di ricchi e di poveri nella vita quotidiana dei siciliani». W.H. Barlett nelle *Pictures from Sicily* (1853): «ma di tutte le produzioni di vegetali della parte bassa dell'Etna il ficodindia, è forse quella che meglio si sviluppa e si riproduce con sorprendente rapidità». Riferimenti sul ficodindia (fichi opunzia) nella «zona coltivata dell'Etna», così definita ai tempi di Spallanzani (1792), si trovano anche nelle opere di P. Bembo, Borelli, Stoppani, Brydone etc. Coppoler S., «Del ficodindia, sua coltivazione in Sicilia e modo di ottenere i frutti tardivi («scuzzolari»)». Saggio storico - agrario (1827). Il Mortillaro riporta su «Notizie economico - statistiche», ricavate dai catasti di Sicilia (1853), le superfici destinate a «FICHETI D'INDIA». «Atti della Giunta per l'inchiesta Agraria» ~ Jacini (1884): vengono riportate le superfici destinate a «FICHETI D'INDIA» in Sicilia.

(Legame con l'ambiente geografico)

Nel versante Sud-Occidentale, delle pendici dell'Etna, il Ficodindia ha trovato le condizioni ideali per divenire un elemento caratterizzante del paesaggio.

Le condizioni ambientali per la coltura devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona etnea.

La zona di produzione, risulta caratterizzata da un clima mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose, piovosità concentrata nel periodo autunnale ed invernale e notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte.

I terreni di origine vulcanica, i venti dominanti, l'umidità ed in particolare la lunga esposizione ai raggi solari, conferiscono al frutto caratteristiche di qualità (colore, serbevolezza e consistenza) difficilmente riscontrabili in altre aree di produzione e nello stesso massiccio Etneo.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 2024/1143.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

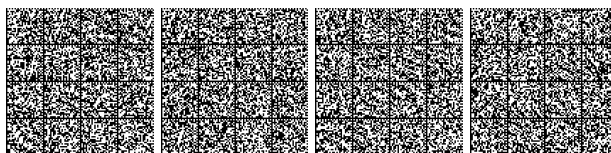
Il prodotto, lavorato e despinato, va immesso al consumo in imballaggi nuovi di diversa tipologia, conformi alla normativa vigente, in legno, cartone e plastica. Sono ammesse le confezioni di servizio destinate a contenere prodotti sfusi.

È ammesso, secondo le tradizioni la presenza, nello stesso contenitore, delle tre diverse cultivar. Il «Ficodindia dell'Etna» può essere immesso al consumo con il simbolo europeo della DENOMINAZIONE di ORIGINE PROTETTA figurante su ogni confezione.

Sulle confezioni deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, il logo della denominazione «Ficodindia dell'Etna». È consentita l'utilizzo della dicitura «Prickly Pear from Etna».

Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, peso lordo all'origine, nonché l'eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti. È facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta del prodotto ed i termini «Agostani» o «Latini» e «Scozzolati» o «Bastardoni» riferiti all'epoca di maturazione.

Il logo della denominazione è rappresentato dalla scritta D.O.P. DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA, dalla sottostante raffigurazione del vulcano Etna, da due cladodi con quattro frutti e sottostante scritta «Ficodindia dell'Etna», con a destra il logo D.O.P.



DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA**Ficodindia dell'Etna**

Font: Adobe Garamond Pro Bold.

Pantone colore:

blu: Pantone Reflex Blue U;

verde: Pantone 362 U;

quadricromia blu: C100 M100 Y0 K0;

quadricromia verde: C100 M0 Y100 K0.

È consentito l'utilizzo della variante monocromatica bianca o nera.

La vendita del prodotto sfuso deve avvenire mediante l'utilizzo di un bollino adesivo recante il logo della denominazione, come di seguito riportato, da applicare obbligatoriamente sul almeno il 70% dei frutti presenti nella confezione di servizio. Le dimensioni del bollino devono essere di almeno 2 cm x 2 cm.



Font: Adobe Garamond Pro Bold.

Pantone colore:

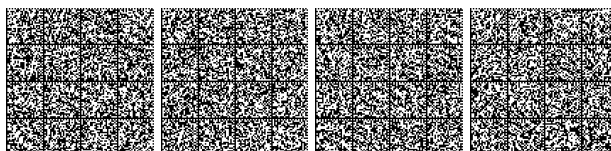
blu: Pantone Reflex Blue U;

verde: Pantone 362 U;

quadricromia blu: C100 M100 Y0 K0;

quadricromia verde: C100 M0 Y100 K0.

25A04820



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 agosto 2025.

Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito dalla legge 28 dicembre 1996, n. 609, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto»;

Visto il decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto l'articolo 4, commi 2 e 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, introdotto dall'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, così come modificati dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, che proroga il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola nonché per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica al 31 dicembre 2027;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto l'articolo 5, comma 4-quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, introdotto dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'univer-

sità e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992, recante «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 16 settembre 1992;

Visto il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro» pubblicato nel Supplemento ordinario n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 81 del 7 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 201 del 19 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 24 agosto 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 marzo 2018, recante «Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 agosto 2018;

Visto il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2021 recante «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in



esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera *a*), punto 4 e lettera *b*) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 4 ottobre 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 settembre 2021, recante «Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera *a*), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 29 ottobre 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 25 agosto 2022, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, recante «Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210 del 8 settembre 2022;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-*quater* del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 luglio 2025;

Decreta:

Art. 1.

Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente decreto, non ancora adeguati alla normativa antincendio, si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicati:

a) entro il 31 dicembre 2025, i responsabili delle attività individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, qualora non avessero già provveduto, la valutazione del progetto di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell'attività,

fatta salva, l'acquisizione del parere nel caso di deroga di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151;

b) entro il 31 dicembre 2025, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l'attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992: 7.0 (generalità); 7.1 secondo comma, lettere *a*) e *b*) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8 (sistemi di allarme); 9.2 (estintori); 10 (segnaletica di sicurezza); 12 (norme di esercizio);

c) entro il 31 dicembre 2027, sono attuate tutte le disposizioni previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il completo adeguamento alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.

2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto sono effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, ovvero del progetto eventualmente approvato a seguito di deroga di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. In tali casi, le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.

3. Anche per le attività che abbiano fatto ricorso alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, resta fermo l'obbligo di presentare al competente Comando dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante l'attuazione almeno delle misure relative a: S.10.4 (soluzioni progettuali); S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica); S.4.5.9 (segnaletica d'esodo ed orientamento); livello di prestazione II di S.6 (misura di controllo dell'incendio); S.5 (misure di gestione della sicurezza antincendio); V.7.4.4 (gestione della sicurezza antincendio); segnaletica di sicurezza ove prevista; livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme), ove previsto.



Art. 2.

Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento dei locali e delle strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, i responsabili delle attività di cui al presente articolo, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi.

2. Le misure gestionali previste al comma 1 sono individuate dai responsabili delle attività anche tra quelle previste dal capitolo S.5 di cui alle norme tecniche del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e coerentemente con la specifica valutazione del rischio incendio, che tenga conto, in particolare, delle carenze e delle non conformità presenti all'interno delle attività stesse.

3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando quanto indicato al comma 2, si forniscono di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali da adottare:

a. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;

b. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;

c. garantire che l'affollamento dell'attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l'affollamento presente;

d. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e secondo una cadenza individuata dal responsabile dell'attività, una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali;

e. potenziare il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività; tali addetti antincendio, svolgono controlli preventivi e vigilano sul mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo transitorio, unitamente ai compiti della propria mansione. Detti lavoratori incaricati possono essere integrati anche avvalendosi di personale esterno

non dipendente. Nel caso di affidamento in appalto del suddetto servizio dovranno essere utilizzati operatori economici con comprovata idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformità al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

f. assicurare ai lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di formazione antincendio tipo 3-FOR di cui all'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021 ed il conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512;

g. provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

h. effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all'anno, in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi;

i. integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all'interno delle attività.

4. L'attuazione delle misure di cui alle lettere d) e h) è riportata nel registro dei controlli nel rispetto della normativa vigente.

5. La valutazione del rischio incendio di cui al comma 2 è mantenuta agli atti dell'attività e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2025

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
BERNINI

25A04809



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ferro come derivato somatosio ferrico, «Monoferric».

Estratto determina AAM/PPA n. 529/2025 del 26 agosto 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.4), aggiornamento dei paragrafi 2, 4.1 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per aggiornare le informazioni sul contenuto di sodio e sul test diagnostico per la valutazione «perdita di sangue»

relativamente al medicinale MONOFERRIC (A.I.C. n. 045642) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice di procedura europea: SE/H/734/01/II/034.

Codice pratica: VC2/2024/388.

Titolare A.I.C.: Pharmacosmos A/S, con sede legale e domicilio fiscale in Roervangsvej 30, Dk-4300, Holbaek, Danimarca.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04800

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rotigotina Luye».

Con la determina n. aRM - 153/2025 - 3381 del 20 agosto 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della LUYE PHARMA AG, l'autorizza-

zione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ROTIGOTINA LUYE.

Confezione: A.I.C. n. 050783012.

Descrizione: «1 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: A.I.C. n. 050783024.

Descrizione: «1 mg/24 h cerotto transdermico» 14 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: A.I.C. n. 050783036.

Descrizione: «1 mg/24 h cerotto transdermico» 28 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: A.I.C. n. 050783048.

Descrizione: «1 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: A.I.C. n. 050783051.

Descrizione: «1 mg/24 h cerotto transdermico» 84(3x28) cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: A.I.C. n. 050783063.

Descrizione: «2 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: A.I.C. n. 050783075.

Descrizione: «2 mg/24 h cerotto transdermico» 14 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: A.I.C. n. 050783087.

Descrizione: «2 mg/24 h cerotto transdermico» 28 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: A.I.C. n. 050783099.

Descrizione: «2 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: A.I.C. n. 050783101.

Descrizione: «2 mg/24 h cerotto transdermico» 84(3x28) cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: A.I.C. n. 050783113.

Descrizione: «3 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: A.I.C. n. 050783125.

Descrizione: «3 mg/24 h cerotto transdermico» 14 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: A.I.C. n. 050783137.

Descrizione: «3 mg/24 h cerotto transdermico» 28 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: A.I.C. n. 050783149.

Descrizione: «3 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: 050783152.

Descrizione: «3 mg/24 h cerotto transdermico» 84(3x28) cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: 050783164.

Descrizione: «4 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: 050783176.

Descrizione: «4 mg/24 h cerotto transdermico» 14 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: 050783188.

Descrizione: «4 mg/24 h cerotto transdermico» 28 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: 050783190.

Descrizione: «4 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: 050783202.

Descrizione: «4 mg/24 h cerotto transdermico» 84(3x28) cerotti in bustina ep/al/ldpe/carta-pe/al/ep/carta.



Confezione: 050783214.

Descrizione: «6 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: 050783226.

Descrizione: «6 mg/24 h cerotto transdermico» 14 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: 050783238.

Descrizione: «6 mg/24 h cerotto transdermico» 28 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: 050783240.

Descrizione: «6 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: 050783253.

Descrizione: «6 mg/24 h cerotto transdermico» 84(3x28) cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA.

Confezione: 050783265.

Descrizione: «8 mg/24 h cerotto transdermico» 7 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: 050783277.

Descrizione: «8 mg/24 h cerotto transdermico» 14 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Medicinale: LUYE.

Confezione: 050783289.

Descrizione: «8 mg/24 h cerotto transdermico» 28 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: 050783291.

Descrizione: «8 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTAPE/AL/EP/CARTA.

Confezione: 050783303.

Descrizione: «8 mg/24 h cerotto transdermico» 84(3x28) cerotti in bustina EP/AL/LDPE/CARTA-PE/AL/EP/CARTA.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A04823

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, 19 provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 1106/2025 del 27 agosto 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BIJUVA;

2) DET PRES 1107/2025 del 27 agosto 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CORHUM;

3) DET PRES 1108/2025 del 27 agosto 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DIMETILFUMARATO ACCORD;

4) DET PRES 1109/2025 del 27 agosto 2025 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DOVATO;

5) DET PRES 1110/2025 del 27 agosto 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ELTROMBOPAG ACCORD;

6) DET PRES 1111/2025 del 27 agosto 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ELUCIREM;

7) DET PRES 1112/2025 del 27 agosto 2025 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e Regime di rimborsabilità e prezzo a

seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale ENTRESTO;

8) DET PRES 1113/2025 del 27 agosto 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale HEMGENIX;

9) DET PRES 1114/2025 del 27 agosto 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale INFLUVAC S;

10) DET PRES 1115/2025 del 27 agosto 2025 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LEQVIO;

11) DET PRES 1116/2025 del 27 agosto 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale MEDIRENOSCINT;

12) DET PRES 1117/2025 del 27 agosto 2025 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale MYALEPTA;

13) DET PRES 1118/2025 del 27 agosto 2025 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NPLATE;

14) DET PRES 1119/2025 del 27 agosto 2025 avente ad oggetto «Rettifica della determinazione AIFA n. 635/2025 del 6 maggio 2025» relativa al medicinale DUOBEXON;

15) DET PRES 1120/2025 del 27 agosto 2025 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TALTZ;

16) DET PRES 1121/2025 del 27 agosto 2025 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale VABYSMO;

17) DET PRES 1122/2025 del 27 agosto 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale VIAGRA;

18) DET PRES 1123/2025 del 27 agosto 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale Vitamina K S.A.L.F.;

19) DET PRES 1124/2025 del 27 agosto 2025 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale ZEPATIER.

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

25A04851

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

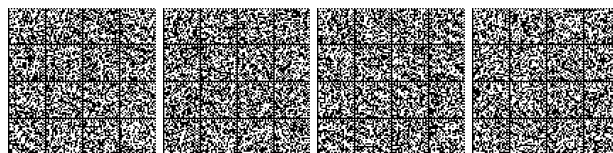
Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI ex-Tabacchi relativo a giugno 2025, è pari a: 121,30. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e www.cdp.it

con riguardo al buono soluzione futuro, l'indice EUROSTAT EUROZONE HICP ex-TABACCHI maggio 2025 è pari a: 128,08. In caso di rivalutazione del capitale in funzione dell'inflazione europea realizzata dalla sottoscrizione del Buono al compimento del sessantacinquesimo anno di età del sottoscrittore, i nuovi coefficienti di rimborso anticipato applicabili al compimento del sessantacinquesimo anno di età saranno pubblicati (una volta disponibili) sul sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

25A04846



**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE****Limitazione delle funzioni del titolare
del vice Consolato onorario in Tangeri (Marocco)**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Federico Rossi, vice Console onorario in Tangeri (Marocco), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia a Casablanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia a Casablanca delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia a Casablanca dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia a Casablanca;

e) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia a Casablanca;

f) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia a Casablanca, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

g) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia a Casablanca della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia a Casablanca;

i) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia a Casablanca;

j) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia a Casablanca dello schedario dei connazionali residenti;

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2025

Il vice direttore generale: BIANCHI

25A04824

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Comunicato concernente il decreto 2 luglio 2025, di individuazione delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo dell'Inps, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 luglio 2025, sono state individuate le economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo dell'Inps, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale.

25A04821

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-204) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

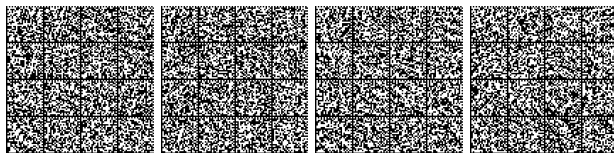
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

